

(N. 1049)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1950
(V. Stampato N. 872)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.